

INDICE

1. Premessa normativa
2. Compiti del Regolamento
3. Principi generali
4. Classificazioni delle sanzioni
5. Criteri regolativi delle sanzioni
6. Destinatari delle sanzioni
7. Le sanzioni corrispondenti alle mancanze
8. Procedimento disciplinare
9. Impugnazioni
10. Patto educativo di corresponsabilità

Modulistica

Organo di garanzia:FAQ

1. Premessa normativa

Il presente *Regolamento di disciplina* è stato articolato secondo i presupposti normativi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, pubblicato nella Gazzetta n. 293 del 18.12.2007.

Lo stesso costituisce integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto Comprensivo Statale "Rita Borsellino" ex Amari-Roncalli-Ferrara, ed è stato redatto al fine di contrastare e contenere la diffusione della malattia COVID 19, nel rispetto del *Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico e nel rispetto delle regole di sicurezza nelle scuole del sistema nazionale di istruzione*.

Per gli alunni della scuola elementare risulterebbe ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla LEGGE 7 agosto 1990 n. 241, aggiornata con le modifiche introdotte dalla l. 15/2005 e dalla l. 80/2005). Vedesi, in particolare, l'art. 3 "Motivazione del provvedimento" e l'art. 8 "Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento".

La normativa sull'autonomia scolastica DPR 285 ha comunque ispirato questa istituzione scolastica a stilare il presente Regolamento di disciplina, valevole sia per gli alunni della scuola primaria, sia per quelli di scuola secondaria.

1.1. Premessa di realtà

Sempre più spesso e più numerosi sono i casi di comportamenti scorretti e violenti registratisi tra gli alunni della scuola primaria, soprattutto nelle classi III-IV e V. Si tratta di alunni problematici o con BES che manifestano, fin da piccoli, atteggiamenti aggressivi e poco rispettosi delle principali regole della comunità scolastica e, talvolta, minacciosi nei confronti dei pari o di compagni più giovani.

In questi ultimi anni, purtroppo, si sono verificati non pochi casi di bullismo proprio alla Scuola Primaria con alunni indifesi ed encomiabili circondati dal "branco" con un compagno-capo pronto ad aggredire verbalmente e fisicamente il minore. Casi verificatisi fuori e dentro le mura scolastiche. Casi che vedono anche le femmine protagoniste di atti riprovevoli con un uso improprio e violento del linguaggio, spesso dialettale, che risente della comunicazione familiare. Non mancano fenomeni di cyber bullismo o similare.

Pur trattandosi di alunni ancora piccoli (se paragonati ai "grandi" della Scuola Secondaria) per i quali necessitano azioni di supporto e contenimento del disagio socio-culturale-familiare, la Scuola deve poter sanzionare (come estrema soluzione) anche gli alunni della Scuola Primaria nei casi in cui si manifestano casi reputati gravi per chi compie l'atto e per chi lo riceve o ne è il destinatario, al fine di educare al senso del limite e della responsabilità, fin da piccoli.

E' stato appurato che il riferimento al *Patto di corresponsabilità* (stilato al momento dell'iscrizione) con alcuni genitori assume un valore irrisorio, essendo famiglie poco atte al rispetto delle regole di convivenza civile.

Tutto ciò premesso, questa Istituzione Scolastica sostiene che nel caso di atteggiamenti e fatti gravi o gravissimi (quali, ad esempio, la mancata consegna intenzionale di registri e documenti ufficiali) questi debbano essere sanzionati con sanzioni debitamente commisurate, altrimenti i piccoli alunni della Scuola Primaria (e le loro famiglie) cresceranno pensando che "a scuola, comunque, tutto è possibile", divenendo studenti violenti e pericolosi alla Scuola Secondaria di I grado.

Trattasi, per fortuna, di un numero ancora ristretto di casi; tuttavia, il dato tende ad aumentare di anno in anno. Il ricorso alla sanzione disciplinare per casi gravi o gravissimi alla primaria ha, inoltre, lo scopo di monito nei confronti del gruppo-classe e dei genitori dei restanti alunni della classe a cui la scuola continuerà a proporre modelli di non violenza e riflessione critica sui fatti accaduti, al fine di una rielaborazione costruttiva e propositiva.

Si riprende, dunque, quanto sancito nella premessa del DPR 235 del 21.11.2007: *"I comportamenti*

riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa.

L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale".

2. Compiti del Regolamento

Come previsto dal DPR 235/2007 citato in premessa, le scuole sono chiamate a stilare regolamenti interni che devono individuare:

1. le mancanze disciplinari	Partendo dalla previsione dell'art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
2. le sanzioni	da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
3. gli organi competenti	a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto. Al riguardo va osservato che, a seguito delle recenti modifiche normative, la competenza di irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento non viene più attribuita genericamente in capo ad un organo collegiale, come avveniva nel testo normativo previgente. E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni e i provvedimenti che comportano <u>l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;</u> b) le sanzioni che comportano un <u>allontanamento superiore a 15 giorni</u> , ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, <u>sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.</u> In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
4. il procedimento	di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.
5. procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto	E' questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007.

3. Principi generali

La scuola e il presente *Regolamento di disciplina* tengono presenti la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica** (Art. 4 - Comma 2), ove ve ne siano le possibilità e le risorse umane che lo consentano.

Eventuali sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità (quali, per esempio, le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole), infatti, non sono applicabili se non vi è almeno un addetto (diverso dal docente di classe) che possa vigilare l'alunno sanzionato mentre svolge l'attività assegnata (di norma, per l'appunto, fuori dalla propria aula). Considerata la carenza di organico, l'assenza di ore di compresenza, il tasso di assenza mensile del personale docente e ATA, la difficoltà giornaliera di supplire i colleghi assenti con le poche risorse interne (ove possibile), l'unica o una delle possibili attività da fare per conseguire la predetta finalità di cui sopra è data dalla produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, da svolgere a casa, preferibilmente con il supporto dei genitori. Tuttavia, anche in tale caso, va notato che troppo spesso gli alunni cui sarebbe opportuno impartire attività sanzionatorie di questo tipo sono proprio quegli alunni che, di norma, non svolgono i compiti per casa o non sono seguiti dalla famiglia. Una condizione che potrebbe essere propositiva è la non ammissione in classe dell'alunno senza che esso abbia svolto il compito assegnato (ma si evidenzia il rischio di assenza e frequenza irregolare per alunni già in dispersione).

Le misure sopra richiamate, alla luce della normativa vigente, si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Le norme introdotte dal D.P.R. 235, però, tendono anche a sanzionare con maggiore rigore i comportamenti più gravi, tenendo conto, non solo della situazione personale dello studente, ma anche della **gravità dei comportamenti** e delle conseguenze da essi derivanti. Nell'attuazione delle suddette sanzioni, infatti, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**. (Art. 4 – Comma 5).

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

4. Classificazione delle sanzioni

IL DPR 235/2007 distingue i seguenti livelli di sanzioni disciplinari:

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica	(art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure.
B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per	(Art. 4 - Comma 8): Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori ai fini di

un periodo non superiore a 15 giorni	preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	<p>(Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:</p> <p>1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, percosse, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.</p> <p>Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.</p> <p>Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.</p> <p>Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p>
D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	<p>(Art. 4 - comma 9 bis): L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</p>
E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	<p>(Art. 4 - Comma 9 bis e 9 ter) Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).</p> <p>E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).</p> <p>***</p> <p>La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.</p> <p>Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un</p>

	<p>reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".</p> <p>Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM305/2006.</p> <p>Ai fini, comunque, di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra scuola, si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente per il quale è iniziato il procedimento disciplinare. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede.</p>
--	---

5. Criteri regolativi delle sanzioni

Si precisa che:

- la responsabilità disciplinare è personale;
- nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni;
- la sanzione disciplinare, connessa al comportamento, non potrà influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina, bensì sul voto di comportamento, come previsto dal D.L. 137/2008;
- le sanzioni sono sempre temporanee, tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio;
- le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
- possono essere previste sanzioni pecuniarie (come risarcimento del danno provocato).

Le sanzioni sono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

- Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata
- Rilevanza degli obblighi violati
- Grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi
- Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti
- Concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro

6. Destinatari delle sanzioni

Il nostro Istituto definisce a quali ordini di scuola si applicano le sanzioni del presente Regolamento. Si precisa che, nell'ambito dell'autonomia scolastica e tenuto conto dell'esperienza pregressa maturata dai docenti in tutti gli organi di scuola, il Collegio docenti reputa necessario e funzionale la possibilità di prevedere, oltre all'applicazione di sanzioni di tipo A (le più frequenti e comuni), anche l'applicazione di sanzioni di tipo B per gli alunni della Scuola Primaria, in quei casi estremi (e si auspica rari) in cui le sanzioni di tipo A risultano inadeguate e insufficienti rispetto a mancanze disciplinare di tipo B che possono verificarsi e si sono verificate in passato, soprattutto con alunni delle classi III-IV e V elementare.

La presenza del Dirigente Scolastico come membro dell'Organo di garanzia costituisce una garanzia all'equità delle sanzioni comminate in caso di impugnazioni da parte delle famiglie degli alunni della Scuola Primaria.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica	Scuola primaria Scuola secondaria
B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni	Scuola primaria Scuola secondaria
C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Scuola secondaria
D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Scuola secondaria
E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Scuola secondaria

7. Le sanzioni corrispondenti alle mancanze

Lo schema sottostante specifica le sanzioni previste per ciascuna tipologia di mancanze (A-B-C-D-E) e quali sono gli organi competenti a stabilire le sanzioni, precisando passaggi organizzativi e aspetti specifici di ciascuna tipologia.

Sarà cura di tutti i docenti e le docenti dei vari Consigli di classe presentare il Regolamento disciplinare a tutti gli alunni e alunne della Scuola Primaria e Secondaria, affiggendo nella "bacheca di classe" il presente art.7 che riporta le sanzioni corrispondenti alle mancanze, al fine di rendere gli alunni consapevoli e responsabili delle azioni messe in campo.

Sarà cura soprattutto dei docenti coordinatori ricordare ai rappresentanti dei genitori eletti che il presente Regolamento è scaricabile sul sito della scuola, alla pagina <http://www.amarironcalliferrara.it/index.php/regolamenti-e-carta-dei-servizi>

TIPOLOGIA DI SANZIONE	TIPOLOGIA DI MANCANZE	SANZIONI E ORGANI CHE COMMINANNO LA SANZIONE
A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica	Sono mancanze di tipo A comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica. Fra questi in particolare: a. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento:	Le sanzioni per le mancanze di tipo A sono comminate dal docente, mediante: - Il rimprovero verbale - Consegne da svolgere in classe

	<ul style="list-style-type: none"> - Con atteggiamenti/comportamenti non adeguati - Con richieste immotivate ofutili - Alzandosi senza autorizzazione dalbanco - Mangiando senza autorizzazione - Chiacchierando durante la lezione - Prolungando senza motivo l'uscita dalla classe - Non rispettando il mantenimento della distanza di sicurezza; - Non rispettando le modalità di ingresso e di uscita senza indossare i DPI; - Non rispettando le misure igieniche di prevenzione per il rischio di diffusione della malattia Covid-19 - Non rispettando il corretto uso delle mascherine <p>b. Non produrre tempestiva giustificazione;</p> <p>c. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni;</p> <p>d. Non rispettare le consegne a casa o a scuola (compiti);</p> <p>e. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature della scuola;</p> <p>f. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono;</p> <p>g. Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo;</p> <p>h. Fare assenze 'strategiche' e frequenti;</p> <p>i. Ritardare l'ingresso a scuola;</p> <p>j. Usare il cellulare in aula, al solo scopo di colloquio-gioco-ricerca-inviations/msm</p> <p>k. Non rispettando i percorsi stabiliti, in entrata e in uscita, per ciascuna classe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Consegne da svolgere a casa - Comunicazione e/o convocazione alle famiglie - Annotazione sul registro di classe - Sequestro del cellulare per l'intera giornata da consegna esclusivamente al genitore
--	--	---

TIPOLOGIA DI SANZIONE	TIPOLOGIA DI MANCANZE	SANZIONI E ORGANI CHE COMMINANNO LA SANZIONE
-----------------------	-----------------------	--

<p>B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo <u>non superiore a 15 giorni</u></p>	<p>Sono mancanze di tipo B comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica. Fra questi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Interrompere o impedire con comportamento non corretto le attività didattiche nella propria classe o in aule altre in maniera intenzionale esfrontata. b) Causare danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico causando danni di lieve entità (inferiore a 50€). c) Uscire dall'aula senza autorizzazione. d) Manifestare occasionalmente atteggiamenti di bullismo o cyberbullismo. e) Manomissione intenzionale dei Registri di classe o atti ufficiali. f) Provocare o partecipare a risse all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico. a) Usare il telefono cellulare per foto, registrazioni o riprese filmate non autorizzate. b) Rendersi responsabile o complice di piccoli furti. g) Manifestare -in maniera reiterata nel tempo e indifferente ai richiami e ammonizioni- le mancanze di Tipo A sopra elencate (es. accumulo di numerose note disciplinari sul Registro di classe). h) Assumere atteggiamenti che possano contribuire alla diffusione del Covid-19 (emissione volontaria di particelle di aerosol anche utilizzando impropriamente lo strumento musicale flauto dolce). 	<p>Le sanzioni per le mancanze di tipo B sono comminate dal Consiglio di classe, con la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione sui fatti elaborata e sottoscritta dal docente testimone o da gruppo docenti interessato. - Richiesta al Dirigente Scolastico (mediante ufficio di protocollo) di Consiglio di classe straordinario per i fatti descritti nella relazione allegata. - Visto di autorizzazione del Dirigente Scolastico e inoltro comunicazione vistata ai docenti richiedenti. - Insediamento Consiglio di classe e stesura verbale da cui evincasi la durata della sanzione (da 1 a 15 giorni) - Comunicazione tempestiva alle famiglie del procedimento (tel) - Comunicazione tempestiva agli uffici di segreteria per inoltro comunicazione formale alla famiglia (vedesi modello allegato)
---	--	--

		<p>NOTE SPECIFICHE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'alunno non può essere riammesso in classe, dopo l'espletamento della sanzione, se non accompagnato dai genitori o chi ne fa le veci. 2. In caso di danno materiale, l'alunno non può essere riammesso in classe se l'alunno o l'alunna o la famiglia non provvedano prima alla riparazione del danno o al suo risarcimento. 3. In caso di uso non consentito del cellulare, lo stesso sarà sequestrato (privo della sim card) per n.3 giorni e riconsegnato alla famiglia. 4. E' possibile prevedere l'esclusione temporanea dello studente da attività extrascolastiche o la partecipazione alle stesse solose accompagnato dal genitore.
--	--	--

TIPOLOGIA DI SANZIONE	TIPOLOGIA DI MANCANZE	SANZIONI E ORGANI CHE COMMINANNO LA SANZIONE
	<p>Sono mancanze di tipo C:</p> <ol style="list-style-type: none"> c) Offendere intenzionalmente altri studenti, personale ATA, docenti, Dirigente Scolastico. d) Causare volontariamente gravi danneggiamenti alle strutture scolastiche o a beni/cose di proprietà privata (es. libri, giubbotti, altro) con danni di importo fino a €200. e) Scrivere sulle pareti dell'edificio scolastico con materiali non facilmente cancellabili (con l'aggravante dell'ingiuria) con spesa di ripristino fino a € 200,00. f) Aggredire terzi causando danni fisici che necessitino dell'intervento di personale medico, con prognosi fino a 3giorni g) Uscire dall'edificio scolastico senza autorizzazione o contravvenendo a un divieto h) Usare il telefono cellulare per foto, registrazioni o riprese filmate non autorizzate, a scopo intenzionale e provocatorio. i) Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari j) Rendersi protagonisti di episodi di bullismo o cyberbullismo con manifestazioni ripetute esfrontate k) Usare linguaggio blasfemo oturpiloquio l) Disturbare in modo costante esistematico lo svolgimento delle lezioni a scopo 	<p>Le sanzioni per le mancanze di tipo C sono comminate dal Consiglio di classe e dal Consiglio di Istituto, con la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione sui fatti elaborata e sottoscritta dal docente testimone o da gruppo docenti interessato. - Richiesta al Dirigente Scolastico (mediante ufficio di protocollo) di Consiglio di Istituto straordinario per i fatti descritti nella relazione allegata. - Visto di autorizzazione del Dirigente Scolastico e inoltro comunicazione vistata ai docenti richiedenti e convocazione Consiglio di Istituto. - Insediamento Consiglio di Istituto, analisi del caso e stesura verbale da cui evincasi la durata della sanzione (oltre 15giorni) - Comunicazione tempestiva alle famiglie del procedimento(tel) - Comunicazione tempestiva agli uffici di segreteria per inoltro comunicazione formale alla famiglia (vedesi modello allegato) <p>NOTE:</p>

	<p>intenzionale e giornaliero</p> <p>m) Portare e/o mostrare materiale osceno o pornografico e/o disegnare soggetti analoghi.</p> <p>n) Rendersi responsabile o complice di un furto intenzionale, soprattutto sottrazione somme di denaro</p>	<p>1. L'alunno non può essere riammesso in classe, dopo l'espletamento della sanzione, se non accompagnato dai genitori o chi ne fa le veci.</p> <p>2. In caso di danno materiale, l'alunno non può essere riammesso in classe se l'alunno o l'alunna o la famiglia non provvedano prima alla riparazione del danno o al suo risarcimento.</p> <p>3. In caso di uso non consentito del cellulare, lo stesso sarà sequestrato (privo della sim card) per una settimana e riconsegnato alla famiglia.</p> <p>4. All'alunno allontanato per oltre 15 giorni va fornito il Kit dei compiti da svolgere a casa al fine di non perdere comunque la continuità con lo svolgimento delle attività previste.</p> <p>5. E' possibile prevedere l'esclusione definitiva dello studente da attività extrascolastiche.</p> <p>6. In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ il danno entro 15 gg. dalla richiesta scritta del Dirigente Scolastico, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti. Il risarcimento del danno richiesto per iscritto e non soddisfatto è considerata mancanza grave.</p> <p>7. In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, il Dirigente Scolastico valuterà, caso per caso, la opportunità/necessità di denuncia alle competenti autorità. In ogni caso, anche in presenza di sanzioni scolastiche, il danneggiato ha diritto a richiedere opportuni risarcimenti al minore o ai suoi tutori attraverso opportune vie.</p>
--	--	---

TIPOLOGIA DI SANZIONE	TIPOLOGIA DI MANCANZE	SANZIONI E ORGANI CHE COMMINANNO LA SANZIONE
D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica	<p>Sono mancanze di tipo D:</p> <p>a) Offendere pubblicamente e gravemente altri studenti, personale ATA, docenti, Dirigente Scolastico.</p> <p>b) Causare volontariamente gravi</p>	<p>Le sanzioni per le mancanze di tipo D sono comminate dal Consiglio di classe e dal Consiglio di Istituto, con la procedura di cui al punto precedente:</p>

<p><u>fino al terminedell'anno scolastico</u></p>	<p>danneggiamenti alle strutture scolastiche o a beni o cose di proprietà privata con danni di importo superiore a €200.</p> <p>c) Scrivere sulle pareti dell'edificio scolastico con vernici non facilmente cancellabili (con l'aggravante dell'ingiuria) con spesa di ripristino superiore a €200.</p> <p>d) Aggredire terzi causando danni fisici che necessitano dell'intervento di personale medico, con prognosi di durata superiore a 3giorni</p> <p>e) Usare il telefono cellulare per foto o riprese filmate non autorizzate e lesive delle privacy.</p> <p>f) Rendersi protagonisti di episodi di bullismo tendenti a condizionare in forma grave la volontà ed il comportamento di altri.</p> <p>g) Rendersi responsabile di furto intenzionale e ripetuto, con uso di complici consenzienti e una strategia adhoc.</p>	<p>NOTE SPECIFICHE:</p> <p>1. L'alunno non può essere riammesso in classe, dopo l'espletamento della sanzione, se non accompagnato dai genitori o chi ne fa leveci.</p> <p>2. In caso di danno materiale, l'alunno non può essere riammesso in classe se l'alunno o l'alunna o la famiglia non provvedano prima alla riparazione del danno o al suo risarcimento.</p> <p>3. In caso di uso non consentito del cellulare, lo stesso sarà sequestrato (privo della sim card) e consegnato alle autorità competenti (Forze dell'ordine).</p> <p>4. Richiesta intervento autorità competenti (forze dell'ordine, assistenti sociali, Tribunale dei minori)</p>
--	--	--

<p>TIPOLOGIA DI SANZIONE</p>	<p>TIPOLOGIA DI MANCANZE</p>	<p>SANZIONI E ORGANI CHE COMMINANNO LA SANZIONE</p>
<p>E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corsodi studi</p>	<p>Sono mancanze di tipo E quelle mancanze gravissime che per gravità di responsabilità, intenzionalità e danno causato si intendono superiori e peggiori delle mancanze di tipo D.</p>	<p>Le sanzioni per le mancanze di tipo D sono comminate dal Consiglio di Istituto e prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</p>

8. Procedimento disciplinare

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare:

- In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R n. 249/98, secondo cui *“nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza avere modo di esporre le propri ragioni”*.
- Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.
- L'alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede l'allontanamento dallascuola).
- Il provvedimento adottato è comunicato integralmente per iscritto alla famigliadell'alunno.

Occorre tenere presente che – in casi eccezionali di periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni- in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità

giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. Impugnazioni

Per quanto attiene all'**impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento** che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Organo di garanzia scolastico

Ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, viene costituito un Organo di garanzia. Esso è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente di Scuola Secondaria designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori.

L'Organo di Garanzia è chiamato a riunirsi in caso di ricorso presentato da parte dei genitori degli alunni sanzionati entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione stessa da parte dell'Istituzione scolastica. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 235/2007, esso dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni dal ricorso presentato. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia:

- Decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari;
- Decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

Il docente, salvo altra decisione adottata dallo stesso Consiglio, è di norma designato in occasione della prima convocazione del Consiglio d'Istituto tra la componente docente dello stesso organo attraverso votazione a scrutinio segreto e resta in carica (salvo trasferimento o cessazione dal servizio, nel qual caso viene sostituito dal docente supplente, come indicato nel comma seguente) fino al rinnovo dell'Organo. Il docente deve appartenere alla Scuola Secondaria di I grado.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità (lo stesso docente componente dell'Organo di garanzia, ad esempio, non può coincidere con lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) nonché per provvedere a situazioni di assenza del docente designato, il Consiglio d'Istituto, nella

stessa seduta, individua, tra i non eletti, il docente riportante il maggior numero di voti confunzione di supplenza, chiamato ad intervenire qualora si dovessero porre le condizioni enunciate nel comma precedente (incompatibilità o assenza). Anche il membro supplente resta in carica fino a rinnovo dell'Organo.

Nel caso in cui, nel corso del mandato dell'Organo, tutta la componente docente (titolare e supplente) dovesse decadere (incompatibilità e/o assenza) si procederà per surroga scorrendo la lista dei non eletti. Nel caso in cui non dovesse essere possibile alcuna surroga per esaurimento o mancanza di nominativi, verranno indette nuove elezioni in seno al Consiglio d'Istituto.

I due rappresentanti dei genitori vengono eletti dai genitori contestualmente alle elezioni degli Organi Collegiali, sulla base delle candidature avanzate. I primi due genitori che ottengono il maggior numero di voti sono designati membri effettivi dell'Organo. Il primo genitore che, tra i non eletti, ha conseguito il maggior numero di voti, svolgerà la funzione di membro supplente, e sarà chiamato in causa, come per la componente – docenti, in caso di prevista assenza di uno dei due membri effettivi o in caso di incompatibilità (es.: rapporti di parentela diretta con lo studente sanzionato).

Nel caso in cui, nel corso del mandato dell'Organo, tutta la componente genitori (titolari e supplente) dovesse decadere (incompatibilità e/o assenza) si procederà per surroga scorrendo la lista dei non eletti.

Nel caso in cui non dovesse essere possibile alcuna surroga per esaurimento o mancanza di nominativi, verranno indette nuove elezioni. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo.

Anche in prima convocazione, non è comunque necessario che l'Organo sia "perfetto", purché siano tuttavia rappresentate da almeno un membro tutte le componenti (genitori, docenti, D.S.).

Nel caso di votazioni all'interno dell'Organo, le astensioni non hanno alcuna influenza sul conteggio dei voti. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. L'Organo di garanzia dura in carica per due anniscolastici.

Organo di garanzia regionale

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata al **parere vincolante di un organo di garanzia regionale** di nuova

istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - **presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato** – è composto, **di norma**, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati **dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti**, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FORAGS).

Per quanto concerne, invece la designazione dei docenti, lasciata alla competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, la scelta potrà tener conto, per quanto possibile, dell'opportunità di non procurare aggravii di spesa in ordine al rimborso di titoli di viaggio.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altricointeressati.

Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

10. Patto educativo di corresponsabilità

Si tratta di un'assoluta novità (art. 5 bis dello Statuto), in diverse scuole già anticipata dalla prassi in essere.

La disposizione di cui all'art. 5 bis va coordinata con le altre disposizioni dello Statuto ed in particolare, laddove fa riferimento a "diritti e doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie", essa va coordinata con gli artt. 2 e 3 che prevedono già "diritti" e "doveri" degli studenti, anche al fine di distinguere il Patto educativo di corresponsabilità, così introdotto, dal regolamento d'istituto e/o di disciplina.

Può allora osservarsi che i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce *in primis* il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.).

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Il "patto" vuole essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie e studenti.

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, si limita ad introdurre questo strumento pattizio e a definire alcune caratteristiche generali lasciando alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole, non potendo essere astrattamente enucleati a livello centrale.

Ciò consente di distinguere dunque, sul piano concettuale, il Patto educativo di corresponsabilità dal regolamento d'istituto.

L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della parte disciplinare del regolamento d'istituto (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il Piano dell'offerta formativa e la Carta dei servizi), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

Appare il caso di evidenziare che l'introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genitori. Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti delle studentesse, in particolare quello contemplato negli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; il personale docente quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo il sistema che è stato sopra illustrato, per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare anche alla luce di quanto previsto dalla più recente normativa (si veda, in particolare, la circolare n. 72 del 19 dicembre 2006 del M.P.I. - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola. Linee di indirizzo generali - e l'art. 2 comma 1 del D.L. 7 settembre 2007 n. 147, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 ottobre 2007 n. 176).

Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno far presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, ove venga dimostrato che non abbiano impartito ai figli un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Tale responsabilità, riconducibile ad una colpa in educando, potrà concorrere con le gravi responsabilità che possono configurarsi anche a carico del personale scolastico, per colpa in vigilando, ove sia stato omissivo il necessario e fondamentale dovere di sorveglianza nei confronti degli studenti.

Ad esempio, a fronte del ripetersi di episodi di bullismo o di vandalismo, ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell'"altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.

Sulla base di quanto sopra chiarito, e nell'ambito delle valutazioni autonome di ciascuna istituzione scolastica, il Patto di corresponsabilità potrà contenere degli opportuni richiami e rinvii alle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, allo scopo di informare le famiglie dei doveri e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica.

Infatti i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.).

La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del "precettore" (art. 2048,

secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di "culpa in vigilando", non lo solleva da quella di "culpa in educando", rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Il patto di corresponsabilità, pertanto, potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana.

In ogni caso, resta fermo che il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

Con riferimento, poi, alle modalità di elaborazione, il D.P.R. 235 (comma 2 dell'art. 5 bis) rimette al regolamento d'istituto la competenza a disciplinare le procedure di elaborazione e di sottoscrizione del Patto. Ciò significa che la scuola, nella sua autonomia, ove lo preveda nel regolamento d'istituto, ha la facoltà di attribuire la competenza ad elaborare e modificare il patto in questione al Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori e gli studenti.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica". Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva, alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

Pertanto, è proprio nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche – art. 3 comma 3 – che ciascuna istituzione potrà porre in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del patto di corresponsabilità, consultabile nel sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Carmela Sorce
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL'ART 3
DEL DLSN39/1993

A cura del docente/dei docenti coinvolti durante le mancanze disciplinari dell'alunno/a

Al Dirigente Scolastico
ICS Amari-Roncalli-Ferrara
Ufficio Alunni
Paic89800x@istruzione.it

Oggetto¹: PROTOTIPO relazione sulle mancanze disciplinari dell'alunno/a o degli/le alunni/e verificatesi in data _____, classe _____, plesso _____

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, docente a tempo indeterminato/determinato presso il plesso _____, nella classe/i _____

RELAZIONA/NO

Quanto segue:

I FATTI ACCADUTI²

LE MANCANZE DISCIPLINARI³

ORGANO PER LA SANZIONE

Si richiede, pertanto, la convocazione straordinaria del Consiglio della classe⁴ _____ / Consiglio di Istituto, al fine dell'insediamento dell'Organo necessario a stabilire la tipologia di sanzione da comminare all'alunno/a in oggetto.

Firma del/i docente/i

¹ Atto da produrre in carta semplice per l'acquisizione al protocollo e il successivo visto.

² I fatti vanno riportati con chiarezza e dettaglio di informazioni circa tempi e luoghi dell'accaduto, specificando eventuali testimoni (minori o adulti) che hanno assistito ai fatti o sono intervenuti prima-durante-dopo i fatti descritti.

³ Vanno specificate le mancanze disciplinari che emergono dai fatti, indicando in maniera chiara la TIPOLOGIA (B-C-D-E) di riferimento.

⁴ In caso di richiesta convocazione straordinaria Consiglio di classe, specificare data, luogo e ora della possibile riunione dell'Organo deliberante.

Al Dirigente Scolastico
ICS Amari-Roncalli-Ferrara
Ufficio Alunni
paic89800x@istruzione.it

Oggetto⁵: PROTOTIPO Trasmissione risultanze delibera Consiglio di interclasse/classe, plesso _____, seduta straordinaria del _____.

Il/la docente _____, coordinatore/trice del Consiglio di interclasse _____/Classe _____, dichiara quanto segue:

-Il giorno _____, alle ore _____, nei locali del plesso _____, si è riunito il Consiglio di interclasse/classe, a seguito delle mancanze disciplinari dell'alunno/dell'alunna/delle alunne/degli alunni _____ descritte e riportate nella relativa comunicazione sulle mancanze disciplinari già inviata all'Ufficio alunni in data _____.

Essendo stato raggiunto il numero legale ed essendo svolto regolarmente il dibattito alla presenza dei signori _____ e del/la minore _____, il Consiglio di interclasse/classe, dopo ampia discussione e visto il *Regolamento di disciplina* vigente, ha deliberato (a maggioranza assoluta, relativa, con n. contrari/astenuti) quanto segue:

Tipologia di mancanze disciplinari	Sanzione/i stabilita	Note specifiche
<p>Es. Tipo B</p> <p>a) Interrompere o impedire con comportamento non corretto le attività didattiche nella propria classe o in aule altre in maniera intenzionale e sfrontata.</p> <p>b) Uscire dall'aula senza autorizzazione.</p> <p>c) Provocare o partecipare a risse all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico.</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per n. giorni lavorativi/ continuativi. Periodo _____</p> <p>(Specificare il n. di delibera e data dell'Organo deliberante)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La famiglia è stata già avvisata/ risulta impossibile contattare la famiglia - L'alunno/a dovrà rientrare a scuola accompagnato da uno dei genitori/ da entrambi i genitori - L'alunno/a potrà essere riammessa a scuola a condizione che _____ (completi il Kit di compiti assegnato/ produca certificato medico pregresso/etc)

Tanto si trasmette tempestivamente all'Ufficio alunni per la predisposizione della comunicazione formale alla famiglia per i provvedimenti del caso.

Il docente coordinatore Consiglio di interclasse/classe

⁵ Atto da produrre in carta semplice per l'acquisizione al protocollo e il successivo "visto si proceda alla comunicazione famiglie".

A cura dell'assistente amministrativo responsabile dell'Ufficio Alunni (o chi ne fa le veci)

Allacortese attenzione
Sig. _____ Sig.ra _____
Genitori dell'alunno/a _____
Indirizzo PEO _____/SPM

**Oggetto: PROTOTIPO Comunicazione sanzione disciplinare per l'alunno/a _____,
classe _____, plesso _____.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE la relazione sulle mancanze disciplinari dell'alunno/a in oggetto e le deliberazioni assunte dal Consiglio di interclasse _____/classe;

VISTO il Regolamento di disciplina vigente in questo Istituto, pubblicato sul sito della scuola;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 (aggiornata con le modifiche introdotte dalla l. 15/2005 e dalla l. 80/2005), in particolare l'art. 3 (*Motivazione del provvedimento*) e l'art. 8 (*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*);

COMUNICA

Quanto segue:

- Questo Istituto Comprensivo Statale "Amari-Roncagli-Ferrara", Amministrazione Pubblica, è competente a inviare la presente comunicazione.
- Si comunica la sanzione disciplinare stabilita dal Consiglio di interclasse _____/classe _____, a seguito delle mancanze disciplinari manifestate dal minore/dalla minore in oggetto, come in tabella riportata:

Tipologia di mancanze disciplinari	Sanzione/i stabilita	Note specifiche
Es. Tipo B d) Interrompere o impedire con comportamento non corretto le attività didattiche nella propria classe o in aule altre in maniera intenzionale e sfrontata. e) Uscire dall'aula senza autorizzazione. f) Provocare o partecipare a risse all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico.	Allontanamento dalla comunità scolastica per n. giorni lavorativi/continuativi. Periodo _____ (Specificare il n. di delibera e data dell'Organo deliberante)	<ul style="list-style-type: none">- La famiglia è stata già avvisata/ risulta impossibile contattare la famiglia- L'alunno/a dovrà rientrare a scuola accompagnato da uno dei genitori/ da entrambi i genitori- L'alunno/a potrà essere riammessa a scuola a condizione che (completi il Kit di compiti assegnato/ produca certificato medico pregresso/ etc)

- L'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Alunni, sito nel plesso Francesco Ferrara, Piazza Magione n.1, Palermo, ove è possibile visionare gli atti del caso.
- Il responsabile dell'istruttoria è l'assistente amministrativo _____.
- Il responsabile del procedimento amministrativo è il DGGA, dott. ssa Anna Maria Rizzo.
- Per la copia degli atti necessita il pagamento delle marche di riferimento.
- Contro la sanzione disciplinare stabilita, è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla presente comunicazione** all'**Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
- L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Carmela Sorce
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART.3 DEL DLS N.39/1993

ORGANO DI GARANZIA

Da chi è composto l'Organo di Garanzia?

L'organo di garanzia interno è composto almeno dal Dirigente Scolastico, n.1 docente, n.2 genitori nel primo grado di istruzione.

L'organo di garanzia regionale "procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione". Questo vale anche per quello d'istituto?

Per l'organo di garanzia interno non è prevista dal [DPR 235/07](#) tale limitazione.

Può il consiglio d'istituto nominare l'organo di garanzia in mancanza di una previsione del regolamento d'istituto ed in assenza della componente degli studenti durante la riunione del consiglio?

Il [DPR 235/07](#) (art. 2 che modifica l'art. 5 del [DPR 249/98](#)) prevede che l'organo di garanzia interno alla scuola deve essere istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche. Il rappresentante deve essere eletto dagli studenti. Pertanto, seppure il consiglio è validamente costituito anche se manca una delle sue componenti (come previsto dall'[OM 215/91](#) e dal [Dlgs 297/94](#)), il rappresentante degli studenti deve essere eletto comunque necessariamente da questi ed il consiglio ne convalida solo la nomina.

E chi presiede l'organo di garanzia di istituto?

L'organo di garanzia è presieduto dal dirigente.

I genitori eletti nell'organo di garanzia possono essere scelti tra i consiglieri d'istituto? Se è il consiglio non manca la terzietà?

Come spiegano il [DPR 235/07](#) (art. 2 che modifica l'art. 5 del [DPR 249/98](#)) e la successiva [nota del 31 luglio 2008](#) i rappresentanti nell'organo di garanzia sono "eletti dai genitori", ma spetta al regolamento stabilire come. In effetti potrebbe mancare la "terzietà" giacché il consiglio di istituto si pronuncia proprio in merito all'irrogazione delle sanzioni più gravi. Infatti la [nota del 31 luglio 2008](#) prevede la nomina di un supplente ove faccia parte dell'organo un soggetto direttamente interessato.

Il [DPR 235/2007](#) all'art. 2 specifica che il docente è designato dal consiglio di Istituto mentre per la componente genitori e studenti si parla di "rappresentanti eletti dai genitori/dagli studenti". Ma da chi e come sono eletti?

Il [DPR 235/07](#) precisa che è il regolamento ad istituire e disciplinare l'organo di garanzia di istituto. La [nota del 31 luglio 2008](#) spiega che i regolamenti dovranno precisarne:

- a) La composizione in ordine 1) al numero dei suoi membri, che non possono essere menodiquattroinrelazioneallecomponentiscolastichechedevonorappresentare;
2) alle procedure di elezione e subentro degli stessi, nonché alla possibilità di nominare supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'organo chi abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora vi faccia parte lo studente sanzionato o un suo genitore)
- b) Il funzionamento: 1) se tale organo in prima convocazione debba essere "perfetto" cioè completo e magari in seconda convocazione funzioni solo con i membri presenti o se non sia mai necessaria la presenza di tutti i membri; 2) il valore dell'astensione.

All'ordine del giorno per il consiglio d'istituto c'è l'istituzione dell'Organo di Garanzia. È un organo di recente istituzione? Va introdotto anche alla scuola primaria?

L'organo di garanzia era già stato introdotto con l'art. 5 del [DPR 249/98](#) (Statuto delle studentesse e degli studenti) modificato dal [DPR 235/07](#) e deve essere istituito nella scuola secondaria di primo (scuola media) e secondo (superiore) grado.

Cos'è l'organo di garanzia regionale, quali sono le sue funzioni e da chi è composto?

Dirigente, 1 docente; 1 genitore; 1 studente (ovvero due genitori nel primo grado di istruzione). L'organo di garanzia regionale è stato introdotto dall'art. 2 comma 3 [DPR 235/07](#) che ha modificato l'art. 4 [DPR 249/98](#) ed ha il compito di dare parere vincolante sui reclami proposti da chiunque abbia interesse avverso le sanzioni disciplinari ed in generale sulle violazioni di tutto quanto stabilito dal decreto. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide poi in via definitiva. E' composto per la scuola secondaria di secondo grado da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola secondaria di primo grado in luogo degli studenti sono designati altri duegenitori.

Chi nomina la componente genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale?

È l'ufficio scolastico regionale che individua, con apposito atto, le modalità di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori (art. 2 [DPR 235/07](#) comma). Nella Nota del [31.07.08 Prot n. 3602/PO](#) si suggerisce che la designazione dei genitori avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori della Scuola (FoRAGS).